



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 15 marzo 2022, n. 72, infondate le censure sui contributi alle organizzazioni di volontariato, ma è auspicabile l'intervento del Parlamento;
2. Corte cost., 10 marzo 2022, n. 61, dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Siciliana in tema di elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2022, n. 1949, alla Corte costituzionale le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati;
4. Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2022, n. 1792, decorrenza del termine per impugnare l'aggiudicazione, accesso agli atti di gara e posticipazione dei termini per impugnare;
5. Cons. Stato, Ad. plen., 14 marzo 2022, n. 4, l'Adunanza plenaria riconosce l'accesso alle cartelle "Equitalia" anche se la cartella di pagamento non sia più disponibile;
6. Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1789, limite di età previsto per il concorso a posti di maestro direttore della banda musicale dell'Esercito;
7. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 16 marzo 2022, n. 766, rilevanza ai fini dell'individuazione del condizionamento mafioso di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione;
8. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 730, sui motivi aggiunti impropri;

9. T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 14 marzo 2022, n. 174, sulla possibilità che i messaggi inviati tramite l'applicativo *whatsapp* a terzi possano rappresentare il presupposto per una contestazione disciplinare.

Consiglio di Stato – Pareri

10. Cons. Stato, sez. I, 28 febbraio 2022, n. 475, il Consiglio di Stato ha reso il parere sul giudizio di ottemperanza di una decisione cautelare emessa in sede consultiva.

Normativa ed altre novità di interesse

11. Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 21 dicembre 2021 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 (Delibera n. 830); (GU Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022).

Corte costituzionale

(1)

La Corte ritiene infondate le censure sui contributi alle organizzazioni di volontariato, ma è auspicabile l'intervento del Parlamento.

[Corte costituzionale, sentenza 15 marzo 2022, n. 72, Pres. Amato, Est. Antonini](#)

Il sistema degli enti del terzo settore è espressione di un pluralismo sociale che affonda le sue radici nei principi fondamentali della Costituzione e le attività di interesse generale svolte senza fini di lucro da questi enti realizzano anche «una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica».

La Corte ha rilevato che sebbene il codice del terzo settore abbia svolto senz'altro una funzione unificante, diretta anche a superare le precedenti

frammentazioni e sovrapposizioni, ciò non ha però comportato un'indistinta omologazione dei diversi enti.

Permangono, infatti, delle differenze anche nei regimi di sostegno pubblico.

La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura delle organizzazioni di volontariato determina un vincolo particolarmente stringente al mero rimborso delle spese, preordinato a esaltare la gratuità che connota l'attività del volontario. Il che preclude la possibilità di ottenere dallo svolgimento dell'attività margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa. Non è così, invece, per le imprese sociali, che possono percepire forme di corrispettivo dai destinatari delle prestazioni rese.

Pertanto, gli enti che strutturalmente sono caratterizzati in misura prevalente da volontari potrebbero essere esposti al rischio di non poter finanziare l'acquisto o il rinnovo di beni, come quelli considerati nella norma censurata.

Sarebbe però un paradosso, vista la centralità che lo stesso codice del terzo settore assegna al volontariato, riconosciuto peraltro dalla giurisprudenza costituzionale come modello «*dell'azione positiva e responsabile*» della persona e «*modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche*». Nel giungere alla conclusione di non irragionevolezza della disposizione censurata, la Consulta ha però auspicato che il legislatore intervenga a rivedere in termini meno rigidi il filtro selettivo previsto dall'articolo 76 del codice del terzo settore, in modo da permettere l'accesso alle relative risorse anche a tutti quegli enti sulla cui azione – per disposizione normativa, come nel caso delle associazioni di promozione sociale, o per la concreta scelta organizzativa dell'ente di avvalersi di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti – più si riflette la portata generale del vincolo per cui al volontario possono essere rimborsate «soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata».

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione

(2)

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Siciliana in tema di elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

[Corte costituzionale, sentenza 10 marzo 2022, n. 61, Pres. Amato, Est. Zanon](#)

La Corte costituzionale ha rilevato che l'art. 4, comma 6, della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 stabilisce che «[a]lla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi». La norma censurata (art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2020) qualificandosi espressamente, fin dalla rubrica, come norma di interpretazione autentica, prevede che l'appena citato art. 4, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 35 del 1997 «si interpreta nel senso che, nei casi in cui la percentuale del 60 per cento dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi».

La Corte costituzionale ha, quindi, evidenziato che l'attribuzione alla disposizione interpretata di un significato non desumibile dal suo testo originario, la produzione di effetti retroattivi in lesione della certezza del diritto in materia elettorale, la conseguente violazione dell'affidamento nutrito, in tale materia, dai candidati alle elezioni (e dagli stessi elettori) determinano l'illegittimità costituzionale, per irragionevolezza, dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana n. 6 del 2020.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(3)

Alla Corte costituzionale le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 17 marzo 2022, n. 1949 – Pres. Greco, Est. Loria](#)

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative: a) all'art. 2-*bis*, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost.; b) all'art. 2-*bis*, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, per violazione dell'art. 117, terzo comma, lettere m) ed s), Cost.; c) all'art. 103, comma 1-*bis*, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come introdotto dalla l. reg. 14 marzo 2008, n. 4, e successivamente modificato

dalla l. reg. 26 novembre 2019, n. 18, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), e terzo comma, Cost.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante riposa sul presupposto per cui l' art. 2-*bis*, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 autorizzerebbe le regioni ad emanare una legislazione derogatoria rispetto al d.m. n. 1444 del 1968 in materia di dotazione delle aree a standard fino a poter arrivare ad annullarne la previsione, in violazione dell'art.117, secondo comma, lett. m), della Costituzione sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La sezione ha esaminato la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma statale, tale da far venir meno il dovere di rimessione della questione alla Corte costituzionale. Una prima possibile interpretazione poggia sul rilievo che le regole cogenti del d.m. n. 1444 del 1968 si riespanderebbero in caso di mancato esercizio da parte delle Regioni della facoltà di deroga riconosciuta dall'articolo 2-*bis*; una seconda interpretazione prospetta la possibilità di interpretare la norma nel senso di far salvi in ogni caso i limiti inderogabili stabiliti dal d.m. Tuttavia, di queste due letture la prima non è idonea a far venir meno la possibile illegittimità costituzionale della disposizione: il fatto che la "cedevolezza" delle previsioni del d.m. sia solo potenziale, dipendendo dal concreto esercizio da parte delle regioni della facoltà di deroga, non fa venir meno il *vulnus* a quella che dovrebbe essere, *in thesi*, la loro inderogabilità da parte del legislatore regionale. Quanto alla seconda ipotesi, questa si risolve – in sostanza - nel far dire alla norma regionale qualcosa che la stessa espressamente non afferma, sulla base di un'argomentazione ermeneutica "additiva" che non trova aggancio nel dato testuale. Peraltro, malgrado un dubbio interpretativo possa forse essere ingenerato dal successivo comma 1-bis dell'articolo in esame, introdotto dal più recente d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui le disposizioni del comma 1 "sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio", il tenore testuale del comma 1 rimane inequivoco nel ricollegare il potere di deroga al d.m. n. 1444/1968 alla

possibilità riconosciuta alle regioni e alle province autonome di “dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. Pertanto, nonostante il quanto mai infelice e poco perspicuo dato testuale, non sembra dubitabile che la finalità della previsione sia quella di autorizzare una deroga a tutti i parametri e criteri contenuti nel d.m. n. 1444/1968, e non solo a taluni di essi (ciò che peraltro è confermato dai plurimi interventi legislativi, come quello qui all’attenzione, con cui le regioni si sono avvalse di tale facoltà).

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio studi massimario e formazione.

(4)

Decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione, accesso agli atti di gara e posticipazione dei termini per impugnare.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 marzo 2022, n. 1792 – Pres. Greco, Est. Nocelli](#)

In tema di decorrenza del termine per impugnare l’aggiudicazione di una gara d’appalto, quanto affermato dall’Adunanza plenaria n. 12 del 2 luglio 2020 non comporta necessariamente che dal complessivo termine di 30 giorni + 15 giorni ivi individuato (giusta la dilazione del termine in caso di accesso ex art. 76, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) debbano sottrarsi i giorni impiegati dall’impresa per formulare l’istanza di accesso. Tale tesi non pare del tutto compatibile con il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale riconosciuto dal diritto nazionale (arti. 24 Cost.) ed europeo

in materia di ricorsi relativi agli appalti pubblici, finendo col porre a carico del concorrente l'onere di proporre l'accesso non solo tempestivamente, come certo l'ordinaria diligenza, prima ancora che l'art. 120, comma 5, c.p.a., gli impone di fare, ma addirittura immediatamente, senza lasciargli nemmeno un minimo ragionevole *spatium deliberandi* per valutare la necessità o, comunque, l'opportunità dell'accesso al fine di impugnare (laddove la stessa amministrazione, ai sensi del ricordato art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, dispone di ben quindici giorni per consentire o meno l'accesso agli atti).

Sebbene il nuovo codice dei contratti pubblici del 2016, in tema di accesso agli atti di gara, non abbia riprodotto la previsione del previgente art. 79, comma 5-*quater*, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che assegnava al concorrente per proporre l'istanza di accesso dieci giorni a decorrere dalla ricezione delle comunicazioni di legge da parte della stazione appaltante, l'attuale disciplina deve ritenersi in continuità con quella precedente, non essendo da un lato consentito attraverso l'istanza di accesso differire *ad libitum* la decorrenza del termine di impugnazione, e per altro verso dovendo coniugarsi la finalità acceleratoria delle norme in tema di contenzioso sui contratti pubblici con l'esigenza di tutela del concorrente il quale abbia esercitato l'ordinaria diligenza nel chiedere l'accesso anche in relazione al termine assegnato all'amministrazione per provvedere.

(5)

L'Adunanza plenaria riconosce l'accesso alle cartelle "Equitalia" anche se la cartella di pagamento non sia più disponibile.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 14 marzo 2022, n. 4 – Pres. Frattini, Est. Veltri](#)

Il concessionario, ai sensi dell'art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale.

Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(6)

Limite di età previsto per il concorso a posti di maestro direttore della banda musicale dell'Esercito.

[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 14 marzo 2022, n. 1789 – Pres. Cirillo, Est. Altavista](#)

Il limite di età, previsto dall'art. 944, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, per partecipare al concorso a posti di maestro direttore della banda musicale dell'Esercito, non è giustificato, in base ai criteri della direttiva 2000/78 e alla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, per il candidato che sia già orchestrale della stessa banda.

Ha ricordato la sezione che il divieto di discriminazione per motivi di età costituisce, altresì, un principio generale dell'Unione in base all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per cui "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza,

il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”.

La direttiva 78/2010 è stata attuata nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, che, al comma 3 dell'art. 3, nel testo vigente al momento di emanazione del bando impugnato con il ricorso di primo grado, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 giugno 2008 n. 101, prevedeva: “nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima”.

Il testo precedente, infatti, conteneva una ipotesi di esclusione, per cui non costituiva “atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette (religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale), ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare”, successivamente espunta dalla norma.

La Corte di giustizia, infatti, ha affermato, sulla base della formulazione dell'art. 4 della Direttiva 78/2010, che, per non costituire una discriminazione, la differenza di trattamento deve essere fondata su una caratteristica legata a uno dei motivi di cui all'art. 1 della direttiva 2000/78 e tale caratteristica deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa; non è, quindi, il motivo su cui è basata la differenza di trattamento, ma una caratteristica legata a tale motivo che deve costituire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento

dell'attività lavorativa (sentenza 12 gennaio 2010, causa C-229/08; sent. 13 settembre 2011, C n. 447/09; sentenza 15 novembre 2016, C n. 258/15; sentenza 13 novembre 2014, C-2014/2371).

Le varie pronunce della Corte hanno, quindi, ritenuto legittime le discriminazioni in materia di età solo nei casi in cui le specifiche mansioni esercitate, quali quelle di Vigile del Fuoco o di agente di Polizia, richiedessero in concreto una particolare capacità fisica collegata all'età, per l'esecuzione di compiti operativi ed esecutivi di tutela delle persone e dell'ordine pubblico.

(7)

Rilevanza ai fini dell'individuazione del condizionamento mafioso di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione.

[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione IV, sentenza 16 marzo 2022, n. 766 – Pres. Leggio, Est. Buonomo](#)

Lo svilupparsi di comportamenti caratterizzati dalla forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà nel tempo è essenziale non soltanto per la configurabilità della fattispecie penalmente rilevante, ma anche per valutare il dato fattuale ai fini delle successive determinazioni da assumere nella dimensione della prevenzione antimafia.

Invero, il tempo, inteso sia nella concezione greca di *kronos*, ovvero di collocamento di fatti lungo una linea retta in sequenza successiva, sia in quella sempre di tradizione ellenica di *kairòs*, ovvero di opportunità di cui un soggetto beneficia in un determinato istante o segmento temporale, sono concetti ben noti al diritto amministrativo ed applicati – secondo la logica

giuridica e non sociologica – in molteplici ambiti (tra tutti, quello del risarcimento del danno).

Considerare, quindi, la misura del tempo esclusivamente con riferimento alla distanza tra i fatti alla base della misura di prevenzione antimafia ed il momento applicativo della stessa è operazione parziale e pericolosa, in chiave di solidità dell'impianto prefettizio.

La vita di una associazione mafiosa, analizzata nella sua dimensione diacronica, si compone di tre fasi: strutturazione e consolidamento, piena operatività, venir meno degli effetti.

Il primo momento, ovvero quello della strutturazione del fenomeno e del suo consolidamento, richiede - come sopra ampiamente evidenziato - un evidente lasso di tempo per la stessa configurabilità del reato di cui all'art. 416 *bis*.

La seconda fase, ovvero la piena operatività del sodalizio, è condizionata dall'azione delle forze di polizia sul territorio e dai conseguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il terzo ed ultimo momento, ovvero il venir meno degli effetti del fenomeno mafioso, invece, è un qualcosa che richiede una convergenza di intenti da parte della società civile, particolarmente gravosa proprio perché deve reagire ad una condizione di assoggettamento, di intimidazione ed omertà strutturata sul territorio.

Il T.a.r. rileva che la prospettata assenza di attualità dei fatti alla base del provvedimento non sia dirimente nel caso di specie, atteso che le seppur limitate e risalenti frequentazioni...in uno con i legami di sangue, assumono un peso specifico che va valutato in chiave proattiva e non statica. Invero, i rapporti tra lo stesso, il fratello...ed altri elementi apicali della famiglia mafiosa di ... e delle famiglie più sanguinarie della ndrangheta calabrese (per come emergono dagli atti giudiziari versati in giudizio), proprio perché ancorati ad un contesto fortemente permeato dalla condizione di

assoggettamento, dall'omertà e dalla forza di intimidazione, presentano una valenza sostanziale particolarmente pregnante anche in chiave prognostica.

Privo di pregio è anche la tesi che riconduce alla mancata applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., un giudizio prognostico di affidabilità imprenditoriale – per quanto rileva ai fini del presente giudizio – obliterando che le due misure presentano presupposti e caratteri di afflittività completamente diversi, attingendo la prima anche e soprattutto la libertà personale del destinatario.

(8)

Il T.a.r. si pronuncia sui motivi aggiunti impropri.

[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione IV, sentenza 14 marzo 2022, n. 730 – Pres. Cabrini, Est. Buonomo](#)

I motivi aggiunti impropri, dando origine ad un nuovo ricorso che l'interessato, sulla base di una scelta personale, potrebbe anche proporre in via autonoma, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per il ricorso e quindi richiedono la presentazione di un'autonoma domanda di fissazione d'udienza ed il versamento del contributo unificato.

(9)

Sulla possibilità che i messaggi inviati tramite l'applicativo *whatsapp* a terzi possano rappresentare il presupposto per una contestazione disciplinare.

[T.a.r. per la Sardegna, sezione I, sentenza 14 marzo 2022, n. 174 – Pres. D’Alessio, Est. Serra](#)

Il T.a.r. ha chiarito che i messaggi inviati sul social *whatapp* possono essere posti a fondamento di una contestazione disciplinare.

In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato che nelle varie pronunce concernenti i licenziamenti irrogati per la trasmissione di missive o e-mail denigratorie la Corte di cassazione non ha mai considerato la natura “riservata” della corrispondenza né l’assenza di volontà divulgativa, valutando invece la portata diffamatoria delle espressioni utilizzate dal lavoratore e l’eventuale esercizio del diritto di critica (cfr. *ex multis* Cass. civ., 20 settembre 2016, n. 18404; Cass. civ., 9 febbraio 2017, n. 3484; Cass. civ., 10 novembre 2017, n. 26682; proprio con riferimento all’applicativo *whatsapp* cfr. Cass. civ., 6 settembre 2018, n. 21719).

Ancora, in senso critico, si è rilevato in dottrina che non sono pertinenti i principi di libertà e segretezza della corrispondenza, sanciti dall’art. 15 Cost., che si ne precludono agli estranei la cognizione e la rivelazione come previsto dagli artt. 616 e 617 c.p., ma non sono invocabili laddove il datore di lavoro abbia conosciuto il contenuto della comunicazione non in violazione delle predette norme, bensì per la rivelazione che il partecipante alla comunicazione ne abbia fatto.

Invero, per i partecipanti alla conversazione, non vige alcun divieto di rivelazione né di divulgazione, ferma restando, naturalmente, la responsabilità per l’eventuale diffamazione insita nella divulgazione (cfr. Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2014, n. 40022), poiché, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, non può essere considerata

contrastante con la normativa sui dati personali l'eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi, ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso (cfr. parere del Garante per la protezione dei dati personali, 12 luglio 1999).

Tale ultimo passaggio è pienamente aderente al caso che oggi occupa, in quanto risulta che sia stata la partecipante alla conversazione a renderne noto il contenuto all'amministrazione, sicché si appalesa anche di non primaria rilevanza la questione circa l'applicabilità o meno al caso di specie del dovere di comunicazione ai sensi dell'art. 748, comma 5 lettera b) del Testo Unico delle disposizioni regolamentari d.P.R. n. 90 del 2010, relativo alle "Comunicazione dei militari".

Peraltro, deve aggiungersi che, anche alla luce di quanto chiarito, una volta che l'amministrazione ha conosciuto il contenuto della conversazione, che è stato reso pubblico dall'altro interlocutore, non poteva non tenerne conto ai fini della valutazione, che le è propria, in merito alla rilevanza disciplinare delle affermazioni rese dal ricorrente.

Consiglio di Stato – Pareri

(10)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul giudizio di ottemperanza di una decisione cautelare in sede consultiva.

[Consiglio di Stato, sezione I, 28 febbraio 2022, n. 475 – Pres. Troiano, Est. Zeuli](#)

Non è configurabile la competenza complementare del Consiglio di Stato in sede consultiva, atta a consentirgli di interloquire, con le forme

dell'ottemperanza, con un'amministrazione inadempiente ad una decisione cautelare perché ciò implicherebbe, con un'interpretazione *praeter legem*, un'inedita *potestas iudicandi* che il legislatore non ha inteso attribuire alla sezione consultiva.

Normativa ed altre novità di interesse

(11)

[Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 21 dicembre 2021](#) - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 (Delibera n. 830); (GU Serie Generale n. 64 del 17 marzo 2022).